

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 20/02/2015

n. 3489

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Prescrizione - - dei contributi assicurativi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-------------------|----------|---|------------------|---|
| Dott. ROSELLI | Federico | - | Presidente | - |
| Dott. AMOROSO | Giovanni | - | Consigliere | - |
| Dott. DI CERBO | Vincenzo | - | Consigliere | - |
| Dott. BALESTRIERI | Federico | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. TRICOMI | Irene | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17752/2012 proposto da:

SANLORENZO S.P.A. (già CREST YARD S.P.A., già CRESTITALIA S.P.A.)
P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo
studio dell'avvocato LO CONTE ANTONELLA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ANDREA PERRON CABUS, MICHELE TONIATTI,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante
prò tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati D'ALOISIO CARLA, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

EQUITALIA SPEZIA S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 536/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,
depositata il 03/08/2011 r.g.n. 535/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine
rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Crest Yard spa proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata in data 6.2.2001, relativa a contributi previdenziali e somme aggiuntive per un importo iscritto a ruolo pari a L. 250.87.972 (oggi Euro 129.567,14).

Chiedeva la ricorrente che la cartella esattoriale, previa sospensione dell'esecuzione, fosse dichiarata nulla per genericità e fosse respinta ogni richiesta di pagamento in essa contenuta, anche in relazione all'intervenuta prescrizione dei contributi pretesamente dovuti. Precisava la ricorrente che in data 23.5.85 erano stati licenziati alcuni dipendenti; che detti licenziamenti, nel marzo 1993,

erano stati dichiarati illegittimi dalla Corte d'Appello di Genova; che a seguito della predetta pronuncia, la ricorrente aveva provveduto a corrispondere ai singoli lavoratori le retribuzioni dalla data del licenziamento alla nuova occupazione ed i relativi contributi.

A seguito di verifiche ispettive, l'INPS emetteva verbali di accertamento per omissioni contributive connesse alle predette retribuzioni, per l'importo complessivo di L. 196.899.000 (Euro 101.689,85).

Crest Yard spa nel periodo tra dicembre 1995 e marzo 1996, versava all'INPS la somma di L. 169.899.000 (Euro 87.621,71) per contributi omessi. La differenza tra la somma accertata e quella pagata si riferiva ai contributi CUAFF prescritti alla data dello accertamento.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, risultavano, quindi dovuti, in quanto non prescritti, i soli contributi IVS ammontanti a L. 67.476.928 (Euro 34.848,92).

Rispetto a detto importo ed alle relative somme aggiuntive, Crest Yard nel luglio 1996 proponeva domanda di condono e versava il contributo secco del 50% pari a L. 33.738.464 (Euro 17.424,46), così come previsto dalla normativa di riferimento (D.L. n. 166 del 1996).

Con il pagamento della suddetta somma, secondo la società, nulla era più dovuto da Crest Yard all'Inps per i titoli sopra descritti (contributi in tesi dovuti dal 1985 al 1989).

Si costituiva in giudizio l'INPS che riconosceva la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla società quanto ai contributi CUAFF ed insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento di quanto fosse risultato dovuto all'esito dell'istruttoria.

Esperate le prove richieste, compresa la produzione, da parte dell'Istituto resistente, di un nuovo conteggio a precisazione del credito INPS, il Tribunale con sentenza n. 3/2004 accoglieva l'opposizione proposta dalla ricorrente, annullava la cartella esattoriale opposta, revocava l'iscrizione a ruolo e dichiarava non dovute dall'opponente le somme aggiuntive riportate nella cartella opposta.

Proponeva appello l'INPS chiedendo l'espletamento di c.t.u. contabile per il calcolo delle somme aggiuntive; nel merito chiedeva respingersi l'opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla società. Si costituiva quest'ultima evidenziando la cessazione della materia del contendere quanto ai contributi CUAFF ed alle relative somme aggiuntive; insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei contributi corrisposti all'INPS a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, evidenziando che il periodo da prendere in considerazione era la data delle singole denunce contributive (periodo fine 1985 - fine 1989).

La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 3 agosto 2011, dopo aver ammesso c.t.u. contabile, accoglieva parzialmente il gravame e rideterminava in Euro 105.297,94 l'importo richiesto nella cartella opposta, dichiarando la sussistenza in favore di Crest Yard di un credito contributivo L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 18, di Euro 20.914,67.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sanlorenzo s.p.a. (incorporante la Crest Yard s.p.a.), affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste l'INPS con controricorso, mentre la Equitalia s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, lett. b), commi 9 e 10, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne che a seguito della domanda di condono (1.7.96) si determinava una sospensione del termine prescrizionale sino al pagamento regolare del dovuto.

Ciò era avvenuto lo stesso 1.7.96, sicchè da tale data era venuta a cessare la sospensione del termine prescrizionale. Tale termine, secondo la sentenza, non era interamente decorso nè alla data di notifica dei verbali di accertamento, nè alla data di notifica della cartella esattoriale (6.2.01) Lamenta la ricorrente che, avendo la società pagato il dovuto per il fondo di previdenza lavoratori dipendenti (Euro 34.879,92), gli altri contributi (1985-1989, così indicati dall'INPS a pag 3 dell'attuale controricorso), versati dalla società il 1.7.96 con riserva di ripetizione, erano prescritti (essendo la prescrizione divenuta quinquennale dal 17.8.95, o dal 1.1.96) ed andavano restituiti.

1.1- Il motivo è fondato nei sensi di cui appresso.

La sentenza impugnata ha ritenuto, sulla scorta di Cass. n. 24280/08, che la domanda di condono determina la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste, con la conseguenza che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal pagamento del debito. Occorre tuttavia osservare che nella specie la domanda di condono è del 1.7.96, ed il pagamento, per quanto risulta dagli atti, avvenne lo stesso 1.7.96, divenendo così ininfluente la sospensione del termine prescrizionale. Occorre allora rimarcare che, avendo pagato la società, il 1.7.96, i contributi (la cui prescrizione era ormai quinquennale) dovuti dal 1985 al 1989 (come chiarito dall'INPS a pag.

3 del controricorso), la società ha pagato contributi prescritti ancorchè anteriori al 1.1.96 (L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 10, che attribuisce valore retroattivo alla nuova disciplina salvi i casi di atti interattivi o di procedure iniziate precedentemente, nella specie insussistenti) e dunque con prescrizione (quinquennale) spirata per tutti i contributi nel 1994.

1.2- Deve infatti considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti (Cass. n. 11140/01, Cass. n. 4349/02). Detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dalla R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, citato art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 330/02, Cass. n. 8888/03, Cass. n. 23116/04).

Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d'ufficio, Cass. n. 23116/03), comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 424 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che nonostante l'INPS, su cui gravava il relativo onere, non avesse offerto adeguata prova dei suoi crediti, la Corte genovese ammise una c.t.u. del tutto esplorativa che non poteva essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova su di essa incombente.

3.- Con il terzo motivo la società lamenta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 9

e 18, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta in particolare la quantificazione, operata dal c.t.u. e recepita dalla Corte di merito, delle sanzioni, non tanto ex L. n. 662 del 1996 - calcolo condiviso dalla ricorrente - quanto rispetto al calcolo delle sanzioni ed interessi di mora ex L. n. 388 del 2000, (art. 116, comma 9).

3.1- Tali ultimi due motivi sono evidentemente assorbiti dall'accoglimento del primo.

4.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015

Note

Utente: stode01 STOLFA DE BENEDITTIS E MARTINELLI

www.iusexplorer.it - 21.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156